

**SISTEMA INDENNITARIO PER L'ESERCENTE LA VENDITA USCENTE A
CARICO DEL CLIENTE FINALE MOROSO**

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente Allegato B, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV, all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 4/08 e all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 42/08.

Articolo 2

Oggetto del sistema indennitario

2.1 Il presente Allegato B definisce i criteri generali di un sistema che garantisca un indennizzo all'esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi due mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato.

2.2 L'esercente la vendita uscente è ammesso al sistema indennitario, rispetto al credito di cui al comma 2.1 qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela;
- b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l'indennizzo di cui al comma 3.2;
- c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08;
- d) l'esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale;
- e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;
- f) l'esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati.

2.3 L'onere per l'indennizzo di cui all'articolo 3 è posto esclusivamente a carico del cliente finale soggetto passivo del credito rispetto al quale l'indennizzo è riconosciuto.

Articolo 3

Regolazione dell'indennizzo

- 3.1 Il valore dell'indennizzo da riconoscere all' esercente la vendita uscente ammesso al sistema indennitario è commisurato, per ciascun credito, alla stima della spesa di un mese di erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato.
- 3.2 L'impresa distributrice applica, per ciascun punto di prelievo, unitamente ai corrispettivi di distribuzione di cui alla parte II, titoli 2 e 4 del TIT, il corrispettivo C^{MOR} , fissato pari a:
- il valore dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 3.1, per il punto di prelievo nella titolarità del cliente finale soggetto passivo del credito rispetto al quale l'indennizzo è riconosciuto;
 - 0,00 euro, in tutti gli altri casi.
- 3.3 Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 5.8, la Cassa istituisce il Conto per il rischio creditizio degli aventi diritto alla maggior tutela, alimentato dal corrispettivo C^{MOR} , secondo i criteri previsti all'articolo 4. Il Conto è utilizzato per la copertura degli indennizzi da corrispondere ai sensi del medesimo articolo.

Articolo 4

Criteria per l'operatività del sistema indennitario

- 4.1 L' esercente la vendita uscente, per essere ammesso al sistema indennitario, presenta al soggetto gestore del sistema indennitario, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento di cui all' articolo 5, una richiesta contenente:
- gli elementi necessari ad identificare il credito per cui richiede l' ammissione;
 - il valore dell' indennizzo di cui al comma 3.1, unitamente agli elementi necessari ai fini del relativo calcolo;
 - gli elementi necessari ad identificare il cliente finale soggetto passivo del credito, unitamente al corrispondente punto di prelievo;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, relativamente al credito di cui alla lettera a), ricorrono tutte le condizioni di cui al comma 2.2; la dichiarazione è rilasciata dall' esercente la maggior tutela o il relativo venditore.
- 4.2 Il soggetto gestore del sistema indennitario verifica che la richiesta sia completa degli elementi di cui al comma 4.1 e che non contenga errori o inesattezza e, se del caso, ne consente il completamento o la rettifica.
- 4.3 Qualora l' esito della verifica di cui al comma 4.2 sia positivo, il soggetto gestore del sistema indennitario, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento di cui all' articolo 5, ammette, mediante apposita comunicazione, l' esercente la vendita uscente al sistema indennitario, limitatamente al credito oggetto della richiesta ed informa:
- l' esercente la maggior tutela o l' utente del dispacciamento, nel cui contratto di dispacciamento e di trasporto è inserito il punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - l' impresa distributrice nel cui ambito territoriale è connesso il punto di prelievo oggetto della richiesta;

- c) la Cassa.
- 4.4 Nella comunicazione all' esercente la maggior tutela o all' utente del dispacciamento di cui al comma 4.3, lettera a), il soggetto gestore del sistema indennitario indica:
- che il cliente finale titolare del punto di prelievo è moroso nei confronti di un esercente la vendita ammesso al sistema indennitario;
 - il valore del corrispettivo C^{MOR} da applicare al cliente finale, pari a quello indicato nella richiesta.
- 4.5 Nella comunicazione all' impresa distributrice di cui al comma 4.3, lettera b), il soggetto gestore del sistema indennitario indica:
- gli elementi identificativi del punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - il valore del corrispettivo C^{MOR} da applicare, pari a quello indicato nella richiesta.
- 4.6 Nella comunicazione alla Cassa di cui al comma 4.3, lettera c), il soggetto gestore del sistema indennitario indica:
- gli elementi necessari ad identificare l' esercente la vendita uscente ammesso al sistema indennitario, nonché gli estremi della richiesta oggetto dell' ammissione;
 - il valore dell' indennizzo corrispondente alla richiesta;
 - gli elementi necessari ad identificare l' impresa distributrice di cui al comma 4.3, lettera b).
- 4.7 L' impresa distributrice di cui al comma 4.3, lettera b):
- applica all' esercente la maggior tutela o all' utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento e di trasporto è inserito il punto di prelievo oggetto della richiesta, in occasione della fatturazione immediatamente successiva, il corrispettivo C^{MOR} nel valore indicato dal soggetto gestore del sistema indennitario;
 - versa alla Cassa gli importi di cui alla lettera a);
 - informa il soggetto gestore del sistema indennitario, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento di cui all' articolo 5, degli adempimenti di cui alle precedenti lettere.
- 4.8 La Cassa, successivamente alla comunicazione di cui al comma 4.6:
- corrisponde all' esercente la vendita uscente l' indennizzo indicato dal soggetto gestore del sistema indennitario;
 - informa il soggetto gestore del sistema indennitario, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di cui all' articolo 5, dell' adempimento di cui alla precedente lettera a).

Articolo 5

Regolamento del sistema indennitario

- 5.1 Le modalità di funzionamento del sistema indennitario vengono disciplinate da un apposito Regolamento predisposto dall' Acquirente Unico e approvato dall' Autorità secondo le modalità contenute nel presente articolo.

- 5.2 Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Acquirente Unico predispone sulla base dei criteri contenuti negli articoli 2, 3, e 4, uno schema preliminare di regolamento e lo trasmette alla Direzione Mercati dell'Autorità.
- 5.3 Decorsi 60 giorni dal termine di cui al comma 5.2, l'Acquirente Unico pubblica lo schema di regolamento, nel proprio sito internet per la consultazione dei soggetti interessati. Lo schema di regolamento pubblicato recepisce le eventuali osservazioni fatti dalla Direzione Mercati dell'Autorità.
- 5.4 La durata della consultazione di cui al comma 5.3 è di 45 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dello schema di regolamento. In tale periodo, l'Acquirente Unico consente di formulare le osservazioni a tutti i soggetti interessati, tra i quali venditori, esercenti la maggior tutela, imprese distributrici ed le associazioni dei clienti finali.
- 5.5 Decorso il termine di cui al comma 5.4, l'Acquirente Unico trasmette all'Autorità, ai fini della sua approvazione, la proposta di regolamento unitamente ad una relazione che illustri:
- a) una sintesi delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione;
 - b) le principali esigenze emerse dalla consultazione, evidenziando quelle che l'Acquirente Unico ha ritenuto di non considerare, con le motivazioni correlate.
- 5.6 Entro il termine ordinario di 60 giorni dal ricevimento della proposta di regolamento, l'Autorità ne verifica la coerenza con i criteri di cui al presente Titolo e con la regolazione dei servizi interessati. Qualora la verifica sia positiva lo approva, eventualmente modificandolo anche al fine di una maggiore efficienza nell'operatività del sistema.
- 5.7 Il Regolamento, approvato, modificato o aggiornato, è pubblicato nel suo sito internet dell'Autorità, ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
- 5.8 Con il provvedimento di approvazione del Regolamento l'Autorità definisce altresì:
- a) le modalità di individuazione del soggetto gestore del sistema indennitario;
 - b) i termini e le modalità dei versamenti previsti nell'articolo 4;
 - c) i flussi informativi necessari per la regolazione dei versamenti tra la Cassa e l'impresa distributrice;
 - d) le modalità con cui saranno compensati gli oneri sostenuti dai clienti finali per il versamento della componente C^{MOR} in caso di successivo pagamento del credito rispetto al quale la componente è stata valorizzata nei sensi del comma 3.2, lettera a);
 - e) ogni altro flusso informativo necessario per l'implementazione del sistema indennitario.